Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 26 gennaio 1925** **Numero 20**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

185. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2269.
Proroga del termine fissato dal secondo comma dell'art. 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, riguardante la riforma degli ordinamenti sanitari . Pag. 265

186. — REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 26.
Norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di stato maggiore . . . . Pag. 266

187. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 24.
Aumento di L. 1,500,000, per l'esercizio finanziario 1924-25 al contributo dello Stato nelle spese dell'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra . . . Pag. 267

188. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 25.
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per ulteriori occorrenze in seguito alla riforma tecnico-giuridica sulle pensioni di guerra. Pag. 268

189. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 28.
Nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati 3.50 %, emissioni 1902 e 1906. Pag. 268

190. — REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 27.
Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro . . . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1925.
Fissazione dei giorni in cui avranno luogo le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro della sessione di marzo 1925 . . Pag. 272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche di atti internazionali . . . . Pag. 272

Ministero dell'economia nazionale: Elenchi n. 1 e 2 delle opere riservate al termine della legge sui diritti d'autore. Pag. 273

Ministero dell'interno:
Ordinanza di sanità marittima, n. 2 del 1925 . . Pag. 276
Ordinanza di sanità marittima, n. 3 del 1925 . . Pag. 276

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 185.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2269.

Proroga del termine fissato dal secondo comma dell'articolo 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, riguardante la riforma degli ordinamenti sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dal secondo comma dell'art. 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 186.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 26.

Norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra ed al reclutamento per il servizio di stato maggiore;
Visto il Nostro decreto-legge 16 aprile 1924, n. 762, che apporta modificazioni al Nostro decreto predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capo dello Stato Maggiore centrale spetta la facoltà di decidere in merito alle questioni che interessano il trasferimento ed il richiamo degli ufficiali nel servizio di stato maggiore, nonchè il loro eventuale allontanamento dal servizio stesso.

A tal uopo egli convoca la Commissione prevista dall'articolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, così costituita: capo dello Stato Maggiore centrale, presidente; capi reparto dello Stato Maggiore centrale, membri.

La Commissione tiene conto, nelle sue deliberazioni, delle carte personali, dei pareri delle autorità gerarchiche e dei risultati degli esperimenti, e può valersi altresì della conoscenza personale e di tutte le informazioni verbali o scritte che il presidente abbia ritenuto opportuno di procurarsi nei riguardi degli ufficiali da giudicare.

Delle singole deliberazioni, definitive ed insindacabili, vengono redatti appositi verbali, di cui una copia è conservata nelle carte personali degli ufficiali interessati. A questi viene data notizia, per via gerarchica, delle deliberazioni che li riguardano.

Art. 2.

L'esperimento pratico sul servizio di stato maggiore previsto dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, ha inizio ordinariamente nel mese di ottobre e vi prendono parte gli ufficiali che abbiano conseguito il titolo della Scuola di guerra.

L'esperimento ha la durata di un anno circa ed è diviso normalmente in due periodi. Il primo di questi si svolge, di massima, presso lo Stato Maggiore centrale, il secondo presso i comandi di grande unità territoriale.

Al termine di tali periodi i comandi od uffici che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento, compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Tali rapporti, con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche, sono trasmessi, unitamente al libretto personale degli interessati, al capo dello Stato Maggiore centrale, al quale il comando della Scuola di guerra avrà già fatto pervenire, al termine dei corsi, analogo giudizio sull'attitudine di ciascuno al servizio di stato maggiore, motivandolo se sfavorevole.

La Commissione, di cui al precedente art. 1, con le modalità ivi stabilite, visti i giudizi, ora detti, delibera sulla idoneità di ciascuno degli ufficiali, presi in esame, al servizio di stato maggiore, oppure, qualora lo reputi opportuno, per insufficienza di elementi di giudizio, sospende il giudizio stesso riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un esperimento supplementare, cui dovrà essere sottoposto il candidato per un periodo di tempo, che la Commissione medesima ha facoltà di determinare.

Art. 3.

Dopo il giudizio di cui all'articolo precedente, gli ufficiali dichiarati non idonei rientrano ai loro corpi; quelli, invece, dichiarati idonei possono essere trattenuti ai comandi od uffici soltanto nel caso che abbiano compiuto il biennio di comando di reparto stabilito dall'articolo seguente.

Art. 4.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze nei posti in organico devoluti agli ufficiali in servizio di stato maggiore, la Commissione, di cui è cenno al precedente art. 1, prende in esame gli ufficiali, i quali, oltre ad aver riportato il giudizio di idoneità previsto dall'art. 2, abbiano tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di reparto corrispondente al proprio grado e delibera quali di essi possano essere trasferiti al servizio di stato maggiore.

Tale trasferimento viene effettuato, in relazione alle vacanze, seguendo l'ordine di anzianità di grado.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio di stato maggiore quando vengono promossi al grado superiore (eccettuati i maggiori promossi tenenti colonnelli) cessano da tale qualità per assumere il comando del reparto corrispondente al nuovo grado.

Possono essere richiamati col nuovo grado nel servizio predetto, in relazione alle vacanze, dopo aver tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di reparto corrispondente al proprio grado ed in seguito a giudizio favorevole della Commissione di cui all'art. 1.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Per gli attuali ufficiali in servizio di stato maggiore che non abbiano il periodo di comando di reparto prescritto dal presente decreto, il loro invio alle truppe è regolato dalle norme già emanate al riguardo dal Ministero della guerra, cui è fatta facoltà di apportare ad esse quelle modifiche che ravvisasse necessarie per ragioni organiche o di servizio.

Art. 7.

Gli ufficiali provenienti dai corsi d'integrazione, dichiarati idonei al servizio di stato maggiore, possono, in relazione alle vacanze, essere senz'altro trasferiti in detto servizio, anche se non hanno tenuto per due anni il comando di reparto corrispondente al grado. Il loro invio alle truppe viene regolato analogamente a quello degli ufficiali di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 1 ha facoltà di dispensare dall'esperimento stabilito dall'art. 2 gli ufficiali che, avendo frequentato i corsi pratici sul servizio di stato maggiore svolti durante la guerra od ottenuto il passaggio al secondo anno dei corsi prebellici della Scuola di guerra, conseguirono l'idoneità al detto servizio, sempre quando, però, al termine dei corsi di integrazione o regolari della Scuola stessa, i predetti ufficiali abbiano riportato il giudizio favorevole circa la loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Art. 9.

Agli ufficiali, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (esclusi naturalmente i promossi al grado di colonnello) che, ultimato prima della guerra con esito favorevole, giusta il R. decreto-legge 16 aprile 1924, n. 762, il corso completo presso la Scuola di guerra, non furono esaminati circa l'idoneità a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di stato maggiore, qualora aspirino al trasferimento nel detto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e per essi non occorre il giudizio della Scuola di guerra; quelli di essi, invece, che tale idoneità conseguirono possono essere trasferiti nel servizio stesso in base al solo giudizio della Commissione di cui all'art. 1.

Art. 10.

Gli ufficiali che, avendo compiuto con successo un corso pratico sul servizio di stato maggiore, conseguirono durante la guerra una promozione per merito di guerra o una promozione per merito eccezionale o una promozione a scelta in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, e furono dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di stato maggiore, qualora aspirino al trasferimento in detto servizio sono sottoposti al giudizio della Commissione contemplata nell'articolo 1.

A quelli, invece, degli ufficiali ora detti, che non furono presi in esame per la idoneità di cui sopra, è applicabile il disposto dell'art. 2 del presente decreto, ma per essi non occorre il giudizio della Scuola di guerra.

Art. 11.

Tutti gli ufficiali di cui ai precedenti articoli 9 e 10, qualora intendano avvalersi del trattamento ivi contemplato, debbono inviare al Ministero della guerra (Stato Maggiore centrale) apposita domanda, pel tramite gerarchico, presentandola alla competente autorità non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 25 gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 187.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 24.

Aumento di L. 1,500,000, per l'esercizio finanziario 1924-25 al contributo dello Stato nelle spese dell'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 427: « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale, ecc. » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 è aumentato di L. 1,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 188.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 25.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per ulteriori occorrenze in seguito alla riforma tecnico-giuridica sulle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 473: « Pensioni privilegiate di guerra ecc. », dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1924-25 è aumentato della somma di L. 100,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 189.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 28.

Nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto i Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1494, e 10 novembre 1924, n. 1780, relativi al cambio anticipato delle cartelle al portatore del consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, al pagamento delle cedole relative ed alla trasmissibilità delle ricevute di deposito delle cartelle stesse;

Ritenuta la necessità di disciplinare con disposizioni speciali le opposizioni ed i sequestri sulle cartelle depositate per il cambio e sulle relative ricevute, nonchè di concedere ulteriori facilitazioni in relazione al pagamento delle cedole ed alla trasmissibilità delle ricevute provvisorie per gli associati alle stanze di compensazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricevute provvisorie rilasciate agli esibitori delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, a sensi degli articoli 1 e 2 del decreto 8 settembre 1924, numero 22545, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1924, debbono ritenersi pienamente sostituite ai titoli depositati che esse rappresentano, agli effetti dei sequestri e di altri impedimenti notificati a chi le detenga.

Art. 2.

Alle cartelle consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e alle ricevute provvisorie che verranno presentate per il cambio con i nuovi titoli definitivi, non si applica il disposto del 3° comma dell'art. 71 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed i sequestri od impedimenti che saranno operati, o che siano già stati operati presso gli uffici della direzione generale del Debito pubblico, delle Intendenze di finanza, delle delegazioni del Tesoro, delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, o presso le filiali della Banca d'Italia, sono privi di effetto.

L'Amministrazione è peraltro tenuta a fornire qualsiasi notizia intorno alle ricevute provvisorie, ed ai titoli che esse rappresentano, quando ne sia richiesta dall'autorità competente nell'interesse della giustizia penale.

Art. 3.

Gli associati alle stanze di compensazione possono girare le ricevute provvisorie, a loro intestate o cedute, al direttore della stanza con la formula e le norme prescritte dall'art. 16 del R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364.

Art. 4.

Gli istituti di emissione esercenti le stanze di compensazione, sono autorizzati ad incassare le cedole afferenti ai titoli di pertinenza degli associati alle stanze medesime e ad effettuarne ad essi il pagamento, facendosi rilasciare una dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità, controfirmata dal presidente del Sindacato di borsa.

Art. 5.

Oltre ai pubblici ufficiali indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1780, sono autorizzati ad autenticare la firma del cedente, nelle dichiarazioni di cessione a tergo delle ricevute provvisorie, tutti gli agenti di cambio, regolarmente iscritti nei ruoli delle Camere di commercio, ancorchè non siano accreditati presso la direzione generale del Debito pubblico.

La firma dell'agente di cambio autenticante dovrà essere legalizzata dal presidente della Camera di commercio.

Gli agenti di cambio debbono prendere nota delle autenticazioni eseguite nel registro che sono obbligati a tenere ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 giugno 1923, numero 1364, e rispondono dell'autenticità della firma, della capacità del firmatario a cedere la ricevuta, della verità della data, nonchè della esatta iscrizione della girata nel registro a ciò destinato.

Art. 6.

La autorizzazione concessa dal 2° capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, per l'accettazione con discarico provvisorio delle cedole appartenenti a cartelle dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, ricevute dagli agenti della riscossione in pagamento dei tri-

buti erariali, è estesa anche alle cedole pagate dagli uffici postali e dalle filiali della Banca d'Italia fuori dei capoluoghi di Provincia fino al 15 ottobre 1924.

Anche per gli agenti della riscossione sarà ammessa l'accettazione con discarico provvisorio delle cedole ricevute sino al 15 ottobre.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 182. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 190.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 27.

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102, e 31 dicembre 1923, n. 2909;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 184. — GRANATA.

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle sessioni e sedi di esami.

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaro si danno in una sola sessione che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con decreto del Ministro per la giustizia e per gli affari di culto, che sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, affisso all'albo di ogni Corte di appello e in quello rispettivamente, dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, dei Consigli di disciplina dei procuratori e dei Consigli notarili.

Art. 2.

Gli esami hanno luogo nella sede di ciascuna Corte di appello.

CAPO II.

Dell'ammissione agli esami.

Art. 3.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve entro il termine perentorio stabilito dal decreto che indice la sessione, presentare la domanda, su carta legale, rispettivamente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Consiglio di disciplina dei procuratori o al Consiglio notarile, nel cui distretto l'aspirante abbia compiuto la pratica, indicando il nome e cognome dei genitori, il luogo di nascita, domicilio e residenza sua e della famiglia e la professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° Titolo originale di laurea in giurisprudenza, convalidato a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, nel caso che sia conseguito all'estero;

2° Certificato di compimento della pratica, richiesta dalle disposizioni regolatrici della professione cui l'esame si riferisce;

3° Documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

4° Documento da cui risulti il pagamento del contributo prescritto dall'art. 25;

5° Certificato rilasciato dall'Università ove il candidato ha conseguito la laurea, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente gli esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Per l'ammissione agli esami è consentito esibire, in luogo del titolo originale, un certificato di laurea; ma non potrà essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non dopo che venga presentato il titolo originale.

Art. 4.

Il Consiglio competente per la singola professione accerta la regolarità della domanda e dei documenti e delibera sull'ammissione all'esame. La deliberazione sarà motivata e dovrà essere, nel termine di cinque giorni, comunicata all'interessato e al Procuratore del Re del Tribunale nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. L'interessato e il Procuratore del Re possono, nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al Tribunale, che decide in Camera di consiglio.

Il ricorso del Pubblico Ministero sarà notificato all'interessato; e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del Pubblico Ministero.

Qualora si tratti degli esami di avvocato, il ricorso dell'aspirante o del Pubblico Ministero è proposto alla Corte di appello. La decisione del Tribunale o della Corte non è impugnabile per cassazione.

Art. 5.

Il Consiglio competente per la singola professione redige un elenco dei candidati ammessi, nel quale indica se e quante volte il candidato abbia eventualmente sostenuto l'esame con esito ne-

gativo; e trasmette l'elenco, insieme con le domande e i documenti, alla cancelleria della Corte di appello, che decide in Camera di consiglio.

Capo III.

Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate ogni anno con decreto del Ministro per la giustizia, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione e sono composte come segue:

1° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o di procuratore, di sette membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, quattro professori di ruolo appartenenti a Università o istituti superiori, insegnanti di materie giuridiche, e due membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso la Corte di appello scelti su terno proposto dal Consiglio stesso;

2° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di notaio, di cinque membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, tre professori di cui al precedente comma, e un membro del Consiglio notarile presso la Corte di appello.

E' inoltre nominato un supplente per ognuna delle categorie da cui sono tolti i membri effettivi. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento, ovvero di incompatibilità determinata dal fatto che il membro effettivo sia l'avvocato, il procuratore o il notaro presso il quale uno degli aspiranti abbia compiuto la pratica, oppure sia congiunto con alcuno degli aspiranti da vincoli di parentela o di affinità in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado compreso.

Art. 7.

Col decreto di costituzione della Commisione il Ministro ne nomina il presidente e il membro che deve supplirlo in caso di assenza o impedimento.

E' addetto alla Commissione, con le mansioni di segretario, un funzionario di cancelleria della Corte di appello, designato dal primo presidente della Corte.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque membri della Commissione, per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato o di procuratore, e di tre per l'esame di abilitazione a quella di notaio. In ogni caso per la validità delle adunanze occorre che tutte le categorie di cui all'art. 6 siano rappresentate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze è redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Ai componenti le Commissioni che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, è assegnato per ciascun giorno di adunanza un gettone di presenza di L. 50. A quelli che siano invece funzionari dello Stato potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di operosità secondo le norme vigenti.

Qualora i componenti non risiedano nel luogo di esame sono loro dovute le indennità di viaggio e di soggiorno a termine dell'art. 63, comma 5°, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Con separato Nostro decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno portate le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 9.

La cancelleria della Corte di appello funziona nel periodo della sessione di esame quale ufficio di segreteria di ciascuna Commissione.

Capo IV.

Delle operazioni di esame.

Art. 10.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate nell'articolo 1 consistono in prove scritte ed orali.

Il Ministro per la giustizia invia in busta chiusa e suggellata al primo presidente della Corte di appello temi identici, per tutte le sedi, per le prove scritte, secondo le norme speciali stabilite per ogni professione.

La busta deve essere consegnata dal primo presidente al presidente della Commissione nel giorno fissato per ciascuna prova prima delle operazioni di esame, alla presenza dei candidati, previo accertamento della integrità della busta stessa e dei suggelli.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Art. 11.

I giorni in cui si svolgono le prove scritte sono stabiliti per tutte le sedi col decreto di cui all'art. 1. Quelli in cui si svolgono le prove orali sono fissati dai presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Con avviso affisso nell'albo della Corte di appello è data preventiva notizia dell'ordine di svolgimento degli esami e dei giorni ed ora in cui avranno luogo.

Art. 12.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova di esame presentando un documento d'identificazione che sia stato loro eventualmente rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio ovvero autenticata dal sindaco con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 13.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati che sopraggiungano dopo incominciata la dettatura di esso.

I candidati debbono usare esclusivamente, sia per la minuta che per la copia, carta munita del bollo di ufficio della Corte di appello e della firma del presidente della Commissione. Essi non possono conferire tra loro o scambiare qualsiasi notizia, nè comunicare in qualunque modo con gli estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto o in genere a quelle disposizioni che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti la Commissione o quel numero maggiore di essi che sia necessario per esercitare una efficace vigilanza.

Art. 14.

Gli aspiranti non possono portare seco nè appunti, nè libri, nè opuscoli di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, su testi preventivamente verificati dalla Commissione, i codici, le leggi e i decreti dello Stato; e saranno esclusi dall'esame qualora siano sorpresi a consultare libri di altro genere o scritti di cui siano comunque in possesso.

I candidati, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo chiudono in una busta. Entro di questa debbono avere prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza.

I lavori sono consegnati al presidente della Commissione o, in sua assenza, a uno dei membri presenti, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna e un numero progressivo e, sui margini centrali, l'impronta del sigillo della Corte in ceralacca.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al cancelliere capo della Corte di appello, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno dal presidente o, in sua vece, da uno dei componenti la Commissione o dal segretario.

Le buste ed i foglietti di cui nel presente articolo ed i fogli di carta di cui al comma secondo dell'articolo 15 sono forniti dalla cancelleria della Corte di appello.

Art. 15.

La Commissione nel più breve termine delibera sul merito dei lavori scritti.

Verificata la integrità dei pacchi e delle singole buste, viene aperta la busta contenente il lavoro del candidato ed il segretario trascrive immediatamente in testa al lavoro e sulla busta piccola, che racchiude il nome del candidato, il numero che era stato apposto sulla busta esterna.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro la Commissione assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'articolo 19.

Nel caso che la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche autore, annulla l'esame del candidato.

Deve pure essere annullato l'esame dei concorrenti che siansi comunque fatti riconoscere.

Art. 16.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario. Terminata la revisione dei lavori e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Dei candidati che abbiano raggiunta la idoneità è redatto un elenco che viene affisso nell'albo della Corte di appello.

Art. 17.

Le prove orali sono pubbliche e devono durare non meno di venti minuti, nè più di quaranta per ciascun candidato.

Terminata la prova di ogni candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 19, e il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

Per le prove orali è consentito un solo appello. Il candidato che senza giustificato motivo non si sia presentato al suo turno, perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

Art. 18.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame, si considera come riprovato agli effetti dell'articolo 23 del presente decreto, qualora abbia già preso parte ad una o più delle prove scritte od orali e non consegua, in ciascuna delle prove sostenute, almeno sei decimi a norma del successivo articolo 19.

Art. 19.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Deliberata la sufficienza, ciascun commissario dichiara quanti voti intende assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei componenti, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 20.

Compiute le operazioni, il presidente della Commissione provvede per l'affissione nell'albo della Corte di appello, degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova e il voto complessivo.

Un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e sottoscritto dal segretario e contenente le stesse indicazioni, è pure inviato al Ministero della giustizia insieme coi diplomi di abilitazione di cui all'articolo 26.

Art. 21.

Il presidente della Commissione dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

La Commissione, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente decreto, può ordinare la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro a mezzo del suo presidente.

Art. 22.

Il Ministro, su proposta della Commissione o anche di sua iniziativa, ha facoltà di disporre l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le disposizioni del presente decreto, ed in generale quando si riscontrino casi di dolo o di errore.

Esso può in ogni tempo annullare gli esami che risultino superati con frode o che comunque siano stati illegalmente sostenuti e procedere alla revoca dei diplomi di abilitazione.

Art. 23.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno seguente. Nel caso che non la consegua per la seconda volta, può ripetere l'esame solo dopo trascorsi due anni dall'ultimo sostenuto; tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Art. 24.

Di tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario della Commissione, è redatto verbale apposito, sottoscritto da lui e dal presidente. Le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle Commissioni esaminatrici sono conservati nella cancelleria della Corte di appello, sede dell'esame.

Il cancelliere capo della Corte di appello deve comunicare al Consiglio professionale, presso il quale i candidati erano inscritti per la pratica, l'elenco di coloro che hanno conseguito l'abilitazione con i voti da ciascuno riportati; e restituisce, per la consegna a tutti i candidati, i titoli originali di laurea, che erano allegati alle singole domande di ammissione.

Il segretario del Consiglio professionale prende nota della conseguita abilitazione nel registro dei praticanti e restituisce agli interessati il titolo originale di laurea, ritirandone ricevuta.

A cura del cancelliere capo della Corte di appello è anche data comunicazione dei risultati favorevoli e sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università che hanno loro rilasciato le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 25.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono pagate all'Erario a mezzo di cartolina vaglia indirizzata al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede la Corte di appello.

Oltre alla tassa suddetta il candidato deve versare direttamente alla cancelleria della Corte di appello un contributo di L. 50, di cui L. 20 devolute per i servizi di segreteria e il rimanente a rimborso delle spese sostenute dall'ufficio a causa dell'esame, ivi compresa la fornitura di cancelleria.

CAPO V.

Rilascio dei diplomi.

Art. 26.

A coloro che hanno conseguito l'abilitazione viene rilasciato un diploma a firma del Ministro per la giustizia, del presidente della Commissione di esame e del cancelliere capo della Corte di appello, sede di esame.

La cancelleria della Corte di appello, sede di esame, cura la compilazione dei diplomi su appositi modelli forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente.

I diplomi, sottoscritti dal presidente della Commissione esaminatrice e dal cancelliere capo della Corte di appello, sono inviati al Ministro insieme con l'elenco di cui all'articolo 20 capoverso e con i modelli non adoperati o rimasti inservibili per errore di scritturazione o altra causa.

I diplomi, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministro per la giustizia, sono restituiti alle rispettive cancellerie per la consegna agli interessati a mezzo dei competenti Consigli professionali.

L'elenco di coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale viene pubblicato, a cura del Ministero della giustizia, nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Art. 27.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Soltanto in caso di comprovato smarrimento, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da una copia conforme, rilasciata, in seguito ad apposita autorizzazione del Ministro, dalla cancelleria della Corte di appello dove il richiedente ha sostenuto l'esame.

TITOLO II.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 28.

L'esame scritto per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato consta di quattro distinte prove sopra le seguenti materie: *a)* diritto e procedura civile; *b)* diritto commerciale; *c)* diritto e procedura penale; *d)* diritto amministrativo; e consiste in una consultazione o dissertazione sopra i temi dati dal Ministero.

L'esame orale ha per oggetto le stesse materie, e versa sulla applicazione del diritto positivo alle ipotesi di fatto prospettate dagli esaminatori.

Art. 29.

L'esame scritto per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore consiste nello svolgimento di tre temi in tre distinte prove sui principali atti prescritti per l'istituzione e l'istruttoria dei giudizi, nonchè sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

L'esame orale versa, oltre che sui punti sui quali si svolgono le prove scritte e in genere sulle norme riguardanti la procedura dei giudizi, anche sulla cognizione del diritto positivo (diritto civile, diritto commerciale, diritto penale).

Art. 30.

L'esame scritto per l'abilitazione all'esercizio della professione di notaro consiste nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione sui temi dati dal Ministero.

L'esame orale verte sulle seguenti materie: *a)* diritto civile e diritto commerciale e specialmente norme sulla redazione di contratti, testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonchè sulle forme sostanziali di essi; *b)* leggi e regolamenti relativi al notariato; *c)* leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari.

Art. 31.

Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto.

Le norme del presente regolamento non derogano a quelle contenute negli articoli 9, nn. 1, 2, 3 e 40 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, che, concorrendo le condizioni ivi stabilite, danno rispettivamente diritto ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai professori di diritto e dottori aggregati di collegio e ai procuratori di ottenere senz'altro la iscrizione nell'albo degli avvocati e agli avvocati di ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori.

Art. 32.

La prima sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaro in conformità al presente regolamento avrà luogo non oltre il mese di marzo 1925, restando soppressa la seconda sessione degli esami di idoneità che avrebbe dovuto effettuarsi rispettivamente entro i mesi di novembre e dicembre del 1924 a norma degli articoli 39, n. 6, e 8, n 4, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in relazione all'articolo 20 del relativo regolamento e articoli 5, n. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione all'articolo 10 del relativo regolamento.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore resta applicabile il disposto dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, in confronto di coloro che, pur non avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano superato gli esami universitari nelle materie indicate nell'art. 39, n. 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Art. 33.

Il presente regolamento non si applica ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1925.

Fissazione dei giorni in cui avranno luogo le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro della sessione di marzo 1925.

IL MINISTRO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre e 31 dicembre 1923, numeri 2102 e 2909;

Visti gli articoli 1, 3, 11 e 32 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro;

Decreta:

Le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro della sessione di marzo 1925, avranno luogo nella sede di ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti alle ore 10 antimeridiane:

a) Per la professione di avvocato:

Venerdì 20 marzo: diritto e procedura civile;
Sabato 21 detto: diritto commerciale;
Lunedì 23 detto: diritto e procedura penale;
Martedì 24 detto: diritto amministrativo.

b) Per la professione di procuratore legale:

Giovedì 26 marzo: atti relativi all'istituzione ed istruttoria dei giudizi;
Venerdì 27 detto: esecuzione dei giudicati;
Sabato 28 detto: procedure speciali.

c) Per la professione di notaro:

Lunedì 30 marzo.

Le domande di ammissione agli esami predetti, corredate dei documenti prescritti nell'art. 3, numeri 1, 2, 3 e 4 del regolamento sopra citato, dovranno essere presentate rispettivamente ai Consigli dell'ordine, di disciplina e notarile entro il 20 febbraio 1925.

Alle domande di ammissione agli esami per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, in luogo del titolo originale o del certificato di laurea, potrà essere unito, a norma dell'art. 32, capoverso del citato regolamento, il certificato di avere compiuto i corsi e superato gli esami stabiliti dalle discipline universitarie nelle materie indicate nell'art. 39, n. 4, della legge 8 giugno 1876, n. 1838, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

Roma, addì 25 gennaio 1925.

Il Ministro: Rocco.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Addì 19 gennaio 1925 ha avuto luogo a Palazzo Chigi lo scambio delle ratifiche relative alle due seguenti convenzioni stipulate in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 1° dicembre 1925.

1. Convenzione consolare (approvata con R. decreto 25 settembre 1924, n. 2108, *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1925).

2. Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette (approvata con R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622, *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1924).

Addì 19 gennaio 1925 ha avuto luogo a Palazzo Chigi lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione italo-finlandese firmato il 22 ottobre scorso, ed approvato con R. decreto-legge n. 2176 del 30 dicembre u. s. (*Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio c. a.).

Giusta l'art. 31 di tale Trattato, esso entra in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche, e cioè il 3 febbraio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di gennaio 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19475	83101	Lohac Franz (Lombardo Carlo)	« La danza delle libellule ». - Operetta in tre atti di Carlo Lombardo. — Riduzione per canto e pianoforte	Lombardo C. (Casa editr. musicale)	Maggio 1922. — Rappresentata la 1ª volta al Teatro Lirico di Milano il 3-5-1922.
19478	83108	Caucci Riccardo - Rulli Dino	« La signora Shylèe ». - Spartito musicale per canto e pianoforte dell'operetta	Caucci Riccardo - Rulli Dino	Inedita. — Mai eseguito.
19491	83169	Cattozzo Nino	« I misteri gaudiosi ». - Sacre rappresentazioni. — Partitura d'orchestra	Ricordi G. e C.	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Venezia il 6-6-1923.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19464	83081	Bertinetti Giovanni	« Terdess a taòla ». - Commedia in tre atti	Casaleggio Mario	Inedita. — Mai rappresentata.
19465	83082	Detto	« Champagne Frappè ». - Commedia in tre atti	Detto	Id. Id.
19466	83083	Castellino Onorato	« Ninin ». - Commedia in tre atti	Detto	Id. Id.
19467	83084	Bertinetti Giovanni	« L'cinich e l'sentimental ». - Commedia in quattro atti	Detto	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta allo Scribe di Torino nel 1917.
19468	83085	Detto	« Le due orfanelle ». - Dramma in cinque atti	Detto	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta allo Scribe di Torino nel 1918.
19469	83086	Detto	« Fà pinen parei ». - Bizzarria in tre atti e quattro quadri	Detto	Inedita. — Mai rappresentata.
19470	83087	Detto	« Ciaplo cha nìa ». - Bizzarria in tre atti e quattro quadri	Detto	Id. Id.
19471	83088	Detto	« Gioia gatijne nen ». - Bizzarria in tre atti e cinque quadri	Detto	Id. Id.
19472	83089	Kocimski Leonardo	« Abisso ». - Dramma in quattro atti	Kocimski Leonardo	1921. — Mai rappresentato.
19473	83090	Przybyszewski Stanislao - Kocimski Leonardo	« Per la felicità ». - Dramma in tre atti. — Prima traduzione in italiano	Detto	Inedito. — Mai rappresentato.
19474	83091	Kocimski Leonardo - Nello Bertelli, pseudonimo	« La colpa ». - Dramma in tre atti	Detto	Id. Id.
19479	83109	Bertinetti Giovanni	« 'Lpais dli furióss ». - Bizzarria in tre quadri	Casaleggio Mario	Id. Id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19480	83110	Bertinetti Giovanni	« Nà spôsa d 300 ani ». – Bizzarria in tre atti	Casaleggio Mario	Inedita. — Mai rappresentata.
19481	83111	Detto	« Tente ai bianch Pinôt ». – Bizzarria boemienne in tre quadri	Detto	Id. Id.
19482	83112	Detto	« Daie d'ginger Voronof ». – Bluf in un prologo e quattro quadri	Detto	Id. Id.
19483	83113	Detto	« La compagnia dla leggera ». – Bizzarria comica sentimentale in tre atti	Detto	Id. Id.
19484	83114	Detto	« 24 ore a l'infern ». – Diavoleria in due atti e tre quadri	Detto	Id. Id.
19485	83115	Detto	« L'isola dle fomne mute ». – Vaudeville feerie in tre atti e cinque quadri	Detto	Id. Id.
19486	83116	Ferrari Enzo	« L'amore lontano ». – Dramma in tre atti	Ferrari Enzo	Id. Id.
19487	83126	Silva Teresa	« Donna, ecco il tuo figlio ». – Commedia in tre atti	« Letteraria » (Casa editr. italiana)	3-7-1922 — Mai rappresentata.
19489	83149	Murolo Ernesto	« Paese che incatena ». – Commedia in tre atti. — Libretto	Società italiana degli autori	17-12-1923. — Mai rappresentata.
19490	83150	Schoenherr Karl	« Indemoniata ». – Dramma in cinque atti	Detta	15-11-1923. — Rappresentato la 1ª volta in Napoli il 13-4-1923.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19463	83080	Bucaneve Gino	« Viaggio di nozze ». – Pezzi aggiunti all'operetta. — Partitura per canto e pianoforte	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai eseguita.
19470	83104	Masola Francesco	« Saluto al Re ». – Composizione per canto e pianoforte su versi dello stesso	Masola Francesco	Id. Id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19477	83107	Castorani Andrea	« Colui che seppe tardi amare ». – Mimo dramma in quattro parti	Castorani Andrea	Inedito. — Mai rappresentato.
19488	83127	Mazzoni Ofelia	« Il Duce ». Mimodramma	Mazzoni Ofelia	Id. Id.

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di gennaio 1924

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19448	82923	Alegiani Romolo	« Il controllore dei vagoni-letto ». - Partitura musicale della commedia in tre atti su libretto di Bisson Alessandro	Alegiani Romolo	Inedita. — Mai rappresentata.
19449	82933	Carabella Ezio	« Bambù ». - Operetta in tre atti. — Partitura musicale su libretto di Corsi M. e Salvini M.	Soc. ital. degli autori	Id. id.
19457	82978	Pratella F. Balilla	« La ninna-nanna della bambola ». - Favola in due quadri per il teatro dei fanciulli. — Partitura d'orchestra	Ricordi G. e C.	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al Kursaal di Milano il 21-5-1923.
19460	83001	Laccetti Guido	« Carnasciali ». - Partitura musicale dell'opera in tre atti, su libretto di Giovacchino Forzano	Detti	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19446	82907	Massimo Leone	« Pan e siringa ». - Poema musicale danzato. — Libretto	Massimo Leone	Inedito. — Mai rappresentato.
19447	82909	Benedetti Silvio - Gaudenzio Luigi	« La bufera di Sant'Elena ». - Dramma in tre atti e un prologo	Benedetti Silvio - Gaudenzio Luigi	Id. id.
19450	82934	Tumiati Domenico	« La rosa di Magdala ». - Dramma mistico in tre atti. — Libretto	Soc. ital. degli autori	1-11-1923. — Rappresentata la 1ª volta all'Olimpia di Milano il 16-3-1923.
19451	82936	Stacchini Guido	« Nulla ». - Dialogo in quattro quadri. — Libretto	Detta	Inedito. — Mai rappresentato.
19452	82937	Ratti F. V.	« Giuda ». - Tragedia in tre atti e un prologo. — Libretto	Detta	15-10-1923. — Rappresentata la 1ª volta all'Argentina di Roma il 5-10-1923.
19453	82942	Falena Ugo	« Don Giovanni ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Detta	1-11-1923. — Rappresentato la 1ª volta alla Pergola di Firenze il 14-12-1922.
19454	82943	Raimondo Carlo	« Il ferro bolso ». - Novella scenica trecentesca. — Libretto	Detta	1-11-1923. — Mai rappresentata
19456	82974	Rocca Lodovico	« Iscrizioni ed epigrammi greci » in quattro parti. — Composizione per canto e pianoforte	Rocca Lodovico	Inedita. — Mai eseguita.
19459	82993	Guerriero Vittorio	« Storiella al brivido ». - Parodia	Soc. ital. degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19461	83031	Shaw Giorgio Bernard - Agresti A. - Castelli C.	« Androclo e il leone ». - Commedia in tre atti. — Libretto. — Traduzione dall'inglese di Agresti A. e Castelli C.	Castelli C. - Agresti A.	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19462	83045	Gambellotti Mario	« In panna ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Forlivesi A. e C. - Casa editr. di musica	23-11-1923. — Rappresentata la 1ª volta il 23-11-1923 in Firenze
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19445	82905	Tarchi Agostino	« Inno dei volontari della Libia ». - Composizione musicale su versi di Petragnani E.	Tarchi Agostino	Giugno 1923.
19458	82992	Lombardo Carlo	« L'ultimo fox ». - Composizione musicale	Soc. ital. degli autori	25-11-1923. — Mai eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19455	82957	Neumann Produktion (Germania)	« J. N. R. J. — Il film dell'umanità ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 3000. — Presentati, pel visto, n. 135 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Arte cinematogr. internazionale	Inedita. — Mai proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima, n. 2 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla nell'Honduras Britannico (America Centrale);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dai porti dell'Honduras Britannico sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 20 gennaio 1925.

p. *Il Ministro:* A. Messea.

Ordinanza di sanità marittima, n. 3 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste in Realejo Alto presso Santa Cruz di Teneriffa (Isole Canarie);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dall'isola di Teneriffa sono sottoposte alle disposizioni contro la peste contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 21 gennaio 1925.

p. *Il Ministro:* A. Messea.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.